

59. CORTE COSTITUZIONALE - 16 luglio 1973 n. 131 - Pres. Bonifacio - Rel. Rossi (in *Giur. cost.* 1973, II, 1354).

È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 21 e 53 comma 1 Cost - l'art. 15 della l. 5 luglio 1961 n. 641, in relazione all'art. 2 commi 2 e 3, nella parte in cui assoggetta ad imposta anche le forme di propaganda ideologica effettuata senza fini di lucro ed a diretta cura degli interessati (1). È costituzionalmente illegittimo - per illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87 - l'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639 (entrato in vigore dal 1 gennaio 1973 in luogo dell'art. 15 della l. n. 641 del 1961 che è stato abrogato) limitatamente alla parte in cui assoggetta ad imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuata a cura diretta degli interessati, senza motivo di lucro (2). Sollevate questioni incidentali di legittimità costituzionale della l. 5 luglio 1961 n. 641 e del d.l.C.p.S. 8 novembre 1947 n. 1417, nelle parti in cui assoggettano ad imposta le manifestazioni del pensiero effettuate senza fini di lucro nelle forme della pubblicità c.d. affine, la Corte dato atto che nel dispositivo di talune ordinanze di remissione non erano indicati nominativamente gli articoli ha individuato le norme denunciate della l. n. 641 del 1961 (art. 15, nel significato risultante dal riferimento all'art. 2 commi 2 e 3) omettendo, peraltro, di stabilire esplicitamente se e quali norme del d.l.C.p.S. n. 1417 dovessero considerarsi impugnate (3). Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della l. 5 luglio 1961 n. 641 (in relazione all'art. 2, commi 2 e 3, della stessa legge), nella parte in cui assoggetta ad imposta anche le forme di propaganda ideologica effettuata senza fine di lucro a diretta cura degli interessati. Restano assorbite le ulteriori censure prospettate anche in relazione all'art. 28 della l. n. 641 del 1961, essendo venute meno le disparità concretamente considerate nelle ordinanze di remissione (4).

(Omissis) CONSIDERATO IN DIRITTO. - 1. Le tre ordinanze in epigrafe indicate sollevano, sostanzialmente, la medesima questione, sicché i conseguenti giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. Alla Corte Costituzionale sono state denunciate la l. 5 luglio 1961 n. 641, ed il d.LC.p.S. 8 novembre 1947 n. 1417, nelle parti in cui assoggettano ad imposta le manifestazioni del pensiero effettuate a diretta cura degli interessati senza fini di lucro, nelle forme della c.d. pubblicità affine, in riferimento agli artt. 53 e 21, comma 1, Cost., per il dubbio che la sottoposizione a tributo della propaganda ideologica violi i principi della capacità contributiva e della progressività dell'impostazione tributaria, e costituisca un limite illegittimo al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con ogni mezzo di diffusione. E' altresì denunciato l'art. 28 della citata l. n. 641 del 1961 in riferimento all'art. 3 Cost., per la eventualità che il regime di esenzioni e di riduzioni di tariffe da esso previsto crei un sistema ingiustificatamente discriminatorio e privilegiato per talune forme di manifestazioni del pensiero.

Nel dispositivo delle ordinanze di remissione del pretore di Roma non sono indicati nominativamente gli articoli di legge impugnati, ma dalla descrizione dei fatti risulta che la norma impugnata è (oltre il citato art. 28) l'art. 15, nel significato risultante dal riferimento all'art. 2 commi 2 e 3, della l. 5 luglio 1961 n. 641. Così individuati i termini del giudizio, occorre riconoscere che la questione prospettata è fondata.

È indubbio, infatti, che la Costituzione garantisce sia la manifestazione del pensiero, sia la divulgazione del pensiero dichiarato. E' pur vero che tale libertà non esclude possano essere disciplinate dal legislatore le modalità di esercizio del diritto, per il necessario contemperamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti, come già più volte riconosciuto da questa Corte (sentenze n. 129 del 1970; n. 1 del 1956; n. 48 del 1964). Ma detta disciplina non può essere mai tale da rendere più difficile, e per taluni casi limite anche impossibile, l'espressione del pensiero.

Nella specie la norma denunciata colpisce anche quelle forme di propaganda meramente ideologica effettuata, senza fini di lucro, a cura diretta dell'interessato, come l'espone un cartello, o il distribuire personalmente manifestini, nelle quali non è dato ravvisare alcuna manifestazione di reddito o eli spesa che giustifichi l'imposizione stessa.

Sussiste pertanto il prospettato contrasto con gli artt. 21 e 53, comma 1, Cost.

L'impugnato art. 15 della l. n. 641 del 1961 va quindi dichiarato illegittimo nella parte in cui assoggetta ad imposta le forme di pubblicità meramente ideologica effettuate, a cura diretta degli interessati, senza motivi di lucro.

Restano così assorbite le ulteriori censure prospettate, anche in relazione all'art. 28 della l. n. 641 del 1961, essendo venute meno le disparità concretamente considerate nelle ordinanze di remissione.

Deve infine rilevarsi che, essendo stato abrogato, a decorrere dal 10 gennaio 1973, l'impugnato art. 15 della l. 641 del 1961, ed essendo entrato in vigore, in suo luogo, l'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, va dichiarata in via consequenziale, ai

Codice della pubblicità

sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale di tale ultima norma, limitatamente alla parte in cui assoggetta ad imposta anche le forme di pubblicità ideologica, effettuata, a cura diretta degli interessati, senza motivi di lucro.

P.Q.M. la Corte costituzionale

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della l. 5 luglio 1961 n. 641, in relazione all'art. 2, commi 2 e 3, della stessa legge, nella parte in cui assoggetta ad imposta anche le forme di propaganda ideologica effettuata senza fini di lucro, a cura diretta degli interessati;

2) ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953 n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, limitatamente alla parte in cui assoggetta ad imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuata a cura diretta degli interessati senza motivi di lucro.